



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Consiglio Base di Rappresentanza

Delibera nr. 35 /x

OGGETTO: Avanzamento "Ad anzianità per gli ufficiali in Servizio Permanente a Disposizione (SPAD).
Risposta del Comandante Generale alla delibera n. 02/58/10° del CO.CE.R.

Il Co.Ba.R.

PREMESSO

- che il Co.I.R. con delibera n. 02/14/X, datata 27.02.2007, ha espressamente richiesto la modifica legislativa **esclusivamente** dell'art. 5 della Legge 10.12.1973 n. 804, nella parte in cui detta normativa stabilisce che "l'avanzamento si effettua a scelta **sostituendola** con la locuzione "l'avanzamento si effettua ad **anzianità**";
- che la medesima prospettazione è stata successivamente fatta propria da altri n. 5 CO.I.R., in ordine cronologico, quelli: dell'Italia Sud Occidentale, dell'Italia Nord Orientale, dell'Italia Nord Occidentale, dell'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione e dell'Italia Meridionale;
- che il CO.CE.R., con propria delibera di cui all'oggetto, datata 23 ottobre 2007, ha anch'esso, all'unanimità, auspicato la modifica del solo art. 5 della citata legge prospettando, nella circostanza, l'adozione del criterio di valutazione "ad anzianità", in assenza di situazioni di demerito, per gli Ufficiali del Servizio Permanente a Disposizione;
- che sia i richiamati CO.I.R. ed il CO.CE.R., nei documenti rispettivamente approvati, hanno specificato che detta modifica legislativa è "senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato", cioè a **costo zero**.

TENUTO CONTO

- che dalla risposta del Comandante Generale, data 03 Dicembre 2007, con cui viene rigettata la proposta di cui sopra, si rileva che le motivazioni poste alla base di tale diniego sono correlate al fine di (sic): **“calmierare l'accesso ai gradi dirigenziali attraverso il conferimento di un numero annuale fisso di promozioni, allo scopo di limitare sia la proliferazione degli organici sia il sistematico ricorso all'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri”**.

CONSIDERATO

- che la proposta modifica legislativa non riguarda, in alcun modo, la variazione mediante l'accrescimento degli organici dei dirigenti. Infatti non comporta costi aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato;
- che il numero previsto di promozioni al grado di Colonnello, basato sempre sui posti annualmente disponibili in organico nel ruolo di appartenenza, non sarebbe minimamente influenzato dal semplice mutamento del criterio di valutazione, in questa fattispecie “ad anzianità”. Il D.Lgs n.69/2001, inoltre, nulla ha inciso riguardo alla disciplina normativa dell'avanzamento nell'ambito del Servizio Permanente a Disposizione, la legge n.804/1973, infatti, è tuttora valida;
- che dalla risposta del Comandante Generale si evince un travisamento sostanziale afferente ai termini della precisa istanza portata avanti dagli Organi di Rappresentanza.

D E L I B E R A

di interessare nuovamente il CO.CE.R., affinché riproponga l'intera trattazione al Comandante Generale, sensibilizzandolo, nella circostanza, in merito alla straordinaria importanza attribuita alla problematica dell'avanzamento al grado di Colonnello del Servizio Permanente a Disposizione da parte della moltitudine degli Ufficiali del Corpo. In alternativa, di propugnare, presso le Autorità del Governo e del Parlamento l'impellente necessità di procedere alla modifica legislativa nel senso coralmemente richiesto. Una riforma a costo zero per lo Stato e che non influisce sul numero prefissato dei dirigenti.

La presente delibera, approvata a maggioranza 10 votanti 7 favorevoli 3, astenuti in data 18 dicembre 2007, viene inviata a stralcio verbale.

IL SEGRETARIO E. C. Francesco Scarlino	IL PRESIDENTE VICARIO Cap. Alessandro Coscarelli
---	---